

E-COMMERCE:

Aspetti legali e fiscali nelle transazioni telematiche

Mercoledì 29 ottobre 2014
Camera di Commercio di Mantova



Parte I

Imprese ed E-Commerce: aspetti legali dei contratti telematici



IMPRESE ED E-COMMERCE

LE DOT-COM

Sempre più imprese si rivolgono al mondo del web con lo scopo di ampliare i propri mercati, di implementare le vendite e di aumentare la notorietà del proprio marchio: le c.d. **dot-com** (dall'inglese, punto-com), le imprese che sviluppano il proprio business attraverso il web.

In Italia negli ultimi anni, si è assistito ad un sensibile aumento del numero delle aziende (sostanzialmente piccole o medie imprese) che ha deciso di rivolgersi al mercato digitale. In particolare, nei settori **dell'abbigliamento, dell'editoria e delle assicurazioni.**



IMPRESE ED E-COMMERCE

GLI OBIETTIVI DELLE AZIENDE

- ❖ Risparmio dei costi della rete distributiva
- ❖ sviluppo della clientela potenzialmente illimitata
- ❖ apertura a nuovi mercati
- ❖ riduzione dei tempi di vendita
- ❖ creazione di rapporto più diretto con la clientela.



IMPRESE ED E-COMMERCE

DEFINIZIONE E-COMMERCE

L'e-commerce consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica.

Il commercio elettronico, infatti, *«consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse, quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni»*(Commissione Europea, COM (97) 157).

CLASSIFICAZIONE SU BASE OGGETTIVA

- E-commerce **indiretto** → compravendita di beni materiali on line e consegna, agli acquirenti, in modo tradizionale attraverso posta o corrieri.
- E-commerce **diretto** → compravendita di beni immateriali ossia “digitali” (quali software, immagini, musica, testi, film) che possono essere ottenuti, dagli acquirenti, direttamente in via telematica.



IL QUADRO NORMATIVO

Oltre alla disciplina contenuta nel Codice Civile, il quadro normativo è così composto:

- **commercio elettronico**: D. Lgs. n. 70 del 2003 che ha recepito, in Italia, la Direttiva 2000/21/CE;
- **obblighi informativi rinforzati nel commercio elettronico**: D. Lgs. n. 21 del 2014 che ha recepito, in Italia, la Direttiva 2011/83/CE;
- **codice del consumo**: D. Lgs. n. 206 del 2005;
- **codice dell'amministrazione digitale**: D. Lgs. n. 82 del 2005 e D. Lgs. 196/2006;
- **codice della privacy**: D. Lgs. n. 196 del 2003;
- per le transazioni internazionali: **Convenzione di Vienna** del 1980 sulla vendita internazionale dei beni mobili;
- per le transazioni a livello europeo: **Regolamento CE 593/2008** (c.d. Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, **Regolamento CE 864/2007** (c.d. Roma II) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.



IL CONTRATTO TELEMATICO

È il contratto concluso **mediante l'uso di computers (o altri strumenti informatici) tra loro collegati**. Si tratta, dunque, di un accordo tra soggetti reciprocamente assenti (non presenti nello stesso luogo) (es. i contratti di compravendita stipulabili sulla piattaforma www.icompro.it)

CLASSIFICAZIONE

- ❖ **B2B** (ossia *business to business*): le transazioni tra imprese o tra professionisti (i.e. il partner commerciale, il fornitore, le istituzioni).
- ❖ **B2C** (ossia *business to consumer*): le transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori. Vantaggi: i prodotti sono offerti a tutti coloro che accedono alla rete internet con conseguente accesso, per il venditore, ad un vastissimo numero di potenziali clienti; possibilità, per le imprese, di un contatto diretto con i clienti; riduzione dei costi di intermediazione. Per queste tipologie di contratti, si applica la normativa dettata a tutela dei consumatori (Codice del Consumo).
- ❖ **P2P** (ossia *peer to peer*): le transazioni realizzate direttamente tra privati.
- ❖ **B2A** (ossia *business to administration*): le transazioni che avvengono in rete tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.



OBBLIGHI INFOMATIVI DEL CONTRATTO TELEMATICO

L'impresa che svolge commercio elettronico è tenuta a rispettare una serie di **stringenti obblighi informativi** disposti dalla legge essenzialmente **a tutela della parte acquirente**.

In primo luogo, le parti di un contratto telematico sono soggette agli **obblighi precontrattuali di correttezza e buona e fede disposti dal Codice Civile** (artt. 1337 e 1338) che dovranno essere rispettati durante le **trattative**.

In caso di mancato rispetto di detti obblighi: **responsabilità precontrattuale** con dovere di risarcimento del relativo danno.



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 70/2003, colui che intende esercitare un'attività di e-commerce deve rendere **facilmente accessibili e sempre aggiornate**, sia ai destinatari dei servizi sia alle autorità competenti, le seguenti informazioni:

- ✓ il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- ✓ il domicilio o la sede legale;
- ✓ gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore, compreso l'indirizzo email;
- ✓ il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;
- ✓ gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
- ✓ per quanto riguarda le professioni regolamentate:
 - l'ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
 - il titolo professionale;
 - il riferimento alle norme professionali e ai codici di condotta;
- ✓ il numero della partita IVA;
- ✓ l'indicazione dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti,
- ✓ l'indicazione dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna.



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI

In base all'art. 12 del D. Lgs. 70/2003, il venditore deve fornire **prima dell'inoltro dell'ordine**, le seguenti informazioni:

- ✓ le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- ✓ il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- ✓ i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati;
- ✓ gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi;
- ✓ le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- ✓ l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI

Ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 70/2003, **tutte le comunicazioni commerciali**, sin dal loro primo invio, devono precisare in modo chiaro ed inequivocabile:

- ✓ che si tratta di informazione commerciale;
- ✓ chi sia la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; se si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi o omaggi e le relative condizioni di accesso;
- ✓ se si tratta di concorsi o giochi promozionali e le relative condizioni di partecipazione.

(segue)



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI

Le comunicazioni commerciali non sollecitate (il c.d. «spam») devono:

- ✓ in modo chiaro ed inequivocabile essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;
- ✓ contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

In caso di violazione dei predetti obblighi informativi di cui agli art. 7, 8, il venditore è soggetto al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003).



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI RINFORZATI

Il D. Lgs. n. 21/2014 ha modificato il Codice del Consumo e ha introdotto **ulteriori obblighi informativi** che il professionista è tenuto a comunicare, al consumatore, prima dell'invio dell'ordine:

- ✓ menzionare **le caratteristiche principali dei beni o servizi;**
- ✓ menzionare **il prezzo totale dei beni o servizi** e, se del caso, la presenza di spese aggiuntive;
- ✓ la **durata del contratto;**
- ✓ se applicabile, la **durata minima degli obblighi del consumatore.**

(segue)



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI RINFORZATI

Sotto pena di nullità, il professionista deve inserire nel modulo d'ordine del prodotto o del servizio che il consumatore intende acquistare **la formula «ordine con obbligo di pagamento»** o altra formula analoga che faccia comprendere chiaramente al consumatore che sta effettuando una transazione commerciale.

Il professionista è tenuto a **pubblicare sul sito internet di vendita** in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano delle restrizioni relative alla consegna e del prodotto acquistato e quali sono i mezzi di pagamento accettati.

NOTA BENE: *il suddetto D. Lgs. detta norme ad hoc per i contratti conclusi mediante un mezzo informatico che visualizza per un tempo limitato le informazioni sul sito internet.*



LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

Al contratto telematico si applicano le norme stabilite dal Codice Civile, nonché la “Convenzione di Vienna” se si tratta di vendita internazionale.

La formazione del contratto avviene con l’incontro delle volontà (c.d. accordo delle parti):

- una volontà che propone: **proposta**
- una volontà che accetta: **accettazione.**

Il contratto si intende stipulato nel momento in cui **chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte** (art. 1326 c.c.).



LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

La proposta deve contenere tutti i seguenti elementi essenziali del contratto:

- l'accordo delle parti
- la causa
- l'oggetto
- la forma (ove prescritta dalla legge).

Nei contratti telematici, la proposta consiste essenzialmente in una **descrizione sul sito internet del bene o del servizio offerto, del prezzo e delle relative modalità di pagamento.**



LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

Per i contratti B2B tra imprese con sede **sia in Italia che all'estero**: il contratto si conclude nel momento in cui **l'accettazione della proposta perviene al proponente** (art. 15 Convenzione di Vienna).

La proposta, l'accettazione e qualsiasi altra manifestazione di volontà si considerano pervenute al destinatario quando gli siano rivolte verbalmente o consegnate mediante qualsiasi altro mezzo presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale o, in mancanza, presso la sua dimora abituale (art. 24 Convenzione di Vienna).

L'accettazione di una proposta che contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche rappresenta un rifiuto della proposta e vale come **controproposta** (art. 19 Convenzione di Vienna).



LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

La conclusione del contratto telematico può avvenire mediante:

- 1) l'accettazione dell'utente ("**point and click**") sul sito internet del proponente, cioè tramite la pressione del *mouse* sul tasto di accettazione o, se *touch screen*, sullo schermo del computer;
- 2) l'accettazione del merchant (venditore): quando sul sito del venditore vi sono le indicazioni "**senza impegno**" o "**salvo conferma del venditore**";
- 3) l'accettazione tramite scambio di e-mail: il contratto si considera concluso nel momento in cui l'e-mail contenente l'accettazione della proposta contrattuale **giunge presso il server** del fornitore di posta elettronica del proponente.



LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

Concluso il contratto, l'impresa deve, senza ingiustificato ritardo e telematicamente, inviare una **ricevuta dell'ordine** contenente:

- un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto,
- le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio
- l'indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento
- l'indicazione dettagliata del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili (art. 13 D. Lgs. 70/2013).

Tale norma è **derogabile solo nei contratti B2B.**



GLI ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Sono elementi essenziali del contratto, oltre all'accordo, anche:

- ✓ **la causa** (intesa come funzione economico sociale del contratto) = essa deve essere lecita;
- ✓ **l'oggetto** (ovvero le prestazioni dedotte in contratto) = esso deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
- ✓ **la forma**, quando prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1325 cod. civ.), tra cui principalmente la forma scritta per contratti di vendita di immobili, i contratti di locazione di durata ultranovennale e i contratti di società (art. 1350 cod. civ.).

(segue)



GLI ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Quale è la forma prevista per il documento telematico?

Il documento informatico può essere sottoscritto con **firma elettronica avanzata, qualificata** o con **firma digitale**.

La materia è regolata dal **Codice dell'Amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005** e sue successive modificazioni.

Definizioni ai sensi del suddetto Codice:

- **firma elettronica** si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

(segue)



GLI ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

- **firma elettronica avanzata** è l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario;
- **firma elettronica qualificata** è un tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
- **firma digitale** è un tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche che consentono di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

(segue)



GLI ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 21 D. Lg. 82/2005, il documento informatico sottoscritto con **firma elettronica digitale o qualificata**, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al predetto decreto soddisfa il requisito della **forma scritta ed ha l'efficacia della scrittura privata**: esso pertanto fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un **certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale invece a mancata sottoscrizione**.

*NOTA BENE: I documenti informatici privi di firma digitale (ad esempio con **un'immagine digitalizzata della propria firma**) sono idonei a provare in giudizio i fatti in essi contenuti, salvo disconoscimento.*



LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO TELEMATICO

I contratti telematici, nella maggior parte dei casi, contengono nella prassi delle **condizioni generali di contratto** predisposte unilateralmente dal venditore/gestore del sito internet.

Ai sensi del I comma dell'art. 1341 c.c., sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se, al momento della conclusione del contratto, erano da quest'ultimo **conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.**

Le condizioni generali dovranno essere **richiamate nel contratto e consultabili sul sito internet del venditore**, ad es. mediante il collegamento c.d. "link". Tale modalità del collegamento sul sito **non** è stata ritenuta idonea per i contratti **B2C** (sentenza Corte Giustizia UE 49/11 del 5.7.2012).



LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO TELEMATICO

SUL PORTALE WWW.ICOMPRO.IT

Ogni negozio (es. «ArrediLombardia» – nome di fantasia) registrato sul portale www.icompro.it dovrà illustrare alla clientela in apposita sezione le **Condizioni Generali** di vendita dei propri prodotti e servizi. In esse, il commerciante dovrà adempiere **agli obblighi informativi**.

Esempio: voce **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

*"Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali") disciplinano le modalità e le condizioni di vendita dei prodotti (i "Prodotti") commercializzati sul portale icompro.it da **Mobilificio Lombardia di Marco Rossi, P. Iva 0000XXXXX, REA XXXX, Sede Legale C.so Garibaldi 4, 26100 Cremona ("ArrediLombardia"), PEC: arredilombardia@ticertifica.it, indirizzo mail: info@arredilombardia.it. Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di ArrediLombardia a terzi (i "Clienti") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei Prodotti stessi."***



LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO TELEMATICO

SUL PORTALE WWW.ICOMPRO.IT

Esempio: voce **PRODOTTI: PREZZI E CARATTERISTICHE**

*"Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei prodotti pubblicati da ArrediLombardia devono intendersi **comprensivi di IVA**. I prezzi dei Prodotti di volta in volta pubblicati da ArrediLombardia annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilità. Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti pubblicate da ArrediLombardia attraverso propri messaggi promozionali ed opuscoli informativi sono quelle comunicate dai rispettivi produttori. ArrediLombardia non si assume alcuna responsabilità riguardo la veridicità e completezza di tali informazioni. Le immagini dei prodotti sono indicative e non vincolanti. **Spese di spedizione** tramite corriere euro XXXXX fino a XXX kg in Italia. **Pagamento in contrassegno** euro XXX. "*



LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO TELEMATICO

SUL PORTALE WWW.ICOMPRO.IT

Esempio: voce **ORDINI E FATTURAZIONE**

*"Tutti gli ordini di acquisto di Prodotti trasmessi a ArrediLombardia dovranno essere **completi in ogni loro parte** e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. Ciascun ordine di Prodotti trasmesso a ArrediLombardia **costituisce proposta contrattuale del Cliente e, pertanto, sarà vincolante** per ArrediLombardia **solo se dalla stessa confermato per accettazione. L'evasione dell'ordine** da parte di ArrediLombardia **equivale a conferma ed accettazione dello stesso.** La **documentazione fiscale** relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa da ArrediLombardia al momento della spedizione dei Prodotti stessi al Cliente. Qualora il Cliente sia titolare di Parita IVA e desideri ricevere fattura a proprio nome, dovrà specificare i dati necessari alla fatturazione nell'ordine."*



L'ACCETTAZIONE DELLE CALUSOLE VESSATORIE

Se le condizioni generali di contratto contengono - come accade nella maggior parte dei casi - delle clausole vessatorie, esse dovranno essere **specificatamente approvate per iscritto** ai sensi dell'art. 1341 c.c., II comma.

Tale approvazione, nei contratti telematici, potrà avvenire mediante:

- **l'invio della versione cartacea** del contratto contenente la doppia firma;
- **firma digitale o elettronica** (modalità tuttavia non molto diffusa e poco pratica);
- un **secondo "point and click"**, oltre a quello di adesione al contratto (in giurisprudenza vi è contrasto sulla legittimità o meno di questa modalità di approvazione).

(segue)



L'ACCETTAZIONE DELLE CALUSOLE VESSATORIE

NOTA BENE: *Se il contratto è concluso con un **consumatore**, si applicano le stringenti norme del Codice del Consumo (art. 33 e ss.).*

Caso pratico: la giurisprudenza ha ritenuto **vessatorie** le condizioni generali di contratto che riservano al provider la facoltà di provvedere ad una sospensione unilaterale dell'account di un c.d. negozio eBay (così ordinanza del 7.7.2010 Trib. Messina).

Secondo il Tribunale non appare infatti sufficiente, affinché si possa procedere alla sospensione dell'account, la sussistenza dei feed-back negativi da parte degli acquirenti, dovendosi piuttosto considerare la quantità degli stessi rispetto al complesso delle segnalazioni, nonché il loro contenuto. Non si configurerebbe un inadempimento dell'utente, sotto il profilo della gravità della violazione e/o del numero di condotte denunciate non conformi alle regole contrattuali.



L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il D. Lgs. 21/2014 ha modificato il Codice del Consumo (art. 52 e ss.) introducendo termini più lunghi per l'esercizio di tale diritto da parte del consumatore.

✓ Il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del consumatore è di **14 giorni**, computati dal giorno successivo alla conclusione del contratto nel caso di contratti aventi ad oggetto **servizi**, ovvero dall'acquisizione del possesso del bene qualora si tratti di **prodotto**.

✓ Se il professionista **omette di fornire le informazioni circa l'esistenza di tale diritto o sulle modalità di esercizio dello stesso**, il termine per l'esercizio del diritto è prolungato ad **un anno**.



L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO

✓ **Obblighi del professionista** → **rimborso entro 14 giorni di tutti i pagamenti ricevuti** dal consumatore, eventualmente comprensivi delle **spese di consegna**.

✓ **Obblighi del consumatore** → **restituzione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dei beni** al professionista o a un terzo, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni.

NOTA BENE: *il D. Lgs. 21/2014, all'Allegato I, contiene le "Istruzioni tipo per il recesso", ossia dei **format che il professionista può impiegare** per adempiere agli obblighi informativi cui è tenuto in base a questa normativa.*



L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

LA CLAUSOLA SUL PORTALE WWW.ICOMPRO.IT

Esempio: voce **DIRITTO DI RECESSO**

*"Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato al fornitore senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, e nel conseguente rimborso del prezzo di acquisto. Il consumatore può esercitare il **diritto di recesso entro un termine di 14 giorni lavorativi dal ricevimento dei prodotti, mediante la compilazione del form di recesso oppure mediante dichiarazione scritta e con la contestuale restituzione dei prodotti entro il predetto termine di 14 giorni lavorativi** presso il nostro punto vendita ArrediLombardia, C.so Garibaldi 4, 26100 Cremona (Italia). I prodotti non devono essere stati utilizzati o danneggiati e **devono essere restituiti integri**, nella confezione originale **a spese del Cliente**. E' necessario dare comunicazione entro i termini previsti, tramite raccomandata A/R indirizzata alla nostra sede."*



L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO

LA CLAUSOLA SUL PORTALE WWW.ICOMPRO.IT

Esempio: voce **DIRITTO AL RIMBORSO**

*"A seguito del recesso e della restituzione, una volta ricevuta la merce e verificata l'integrità, ArrediLombardia provvederà, **entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso, ad accreditare al cliente la totalità delle somme versate**, comprensive sia del costo dei prodotti restituiti sia delle spese di consegna. Allo stesso modo, in caso di mancata esecuzione dell'ordine da parte di ArrediLombardia (qualora la stessa sia dovuta ad indisponibilità dei Prodotti ordinati dal Cliente), ArrediLombardia provvederà al più presto ad **informare il Cliente, rimborsando le somme da questi eventualmente già versate** a fronte della fornitura non eseguita."*



LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Il Codice del Consumo (art. 18 e ss.) sancisce, in favore del consumatore e delle microimprese, il **divieto** di pratiche commerciali **scorrette, ingannevoli e aggressive**.

Ossia il divieto di: qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale volta a **falsare in misura rilevante il comportamento economico de consumatori**, inducendolo ad assumere una **decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso**.

RIMEDI: istanza all'**Autorità Garante della concorrenza** e del mercato perché ne inibisca la continuazione e ne elimini gli effetti, pena l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.



Parte II

E-Commerce: oltre le insidie fiscali del mercato digitale



PROFILI DI CRITICITA'

1. LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI BENI SCAMBIATI

L'immaterialità dei beni conduce a notevoli difficoltà:

- nella **determinazione del valore aggiunto** ottenuto dagli utilizzatori di tali beni;
- nell'**adempimento degli obblighi d'imposta**.

Prime soluzioni proposte:

Introdurre una **bit tax**, ossia un'imposta legata al traffico digitale interattivo, che prescindeva dal contenuto delle informazioni telematiche e si basava, invece, sull'intensità della trasmissione, prendendo come unica unità di misura il *bit* al quale applicare un'aliquota fissa.



PROFILI DI CRITICITA'

2. LA DELOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

La localizzazione degli strumenti informatici utilizzati per il commercio elettronico (sito *web*, *server*, *provider*) in un paese diverso (anche un paradiso fiscale) da quello di residenza o di effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale conduce a:

- **difficoltosa attività di controllo** da parte delle autorità fiscali;
- **impossibile applicazione del concetto di fonte** per collegare la produzione del reddito ad un dato territorio;
- **rischio di conflitti tra le amministrazioni finanziarie nazionali;**
- **forme di doppia imposizione sui redditi** derivanti da operazioni transnazionali.

Prime soluzioni proposte:

Far coincidere il luogo di tassazione con quello in cui avviene il **consumo** del bene o del servizio ceduto, indipendentemente dal luogo di origine (Commissione Europea, COM (98) 374).

CONFIGURABILITA' DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

Art. 162, comma 1, del TUIR – “L’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la tua attività sul territorio dello Stato”.

Requisiti:

- esistenza nello Stato - diverso da quello di residenza – di un centro di imputazione di situazioni giuridiche, ovvero di una installazione d’affari;
- stabilità (spaziale e temporale);
- connessione della stessa all’esercizio normale dell’impresa;
- idoneità a produrre un reddito.

(segue)



E-COMMERCE E FISCALITA' DIRETTA

CONFIGURABILITA' DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

La stabile organizzazione opera come **criterio di qualificazione e di localizzazione** dei redditi prodotti da soggetti che agiscono nel territorio di più Stati, al fine di delimitare la potestà impositiva dei singoli Paesi.

La presenza di una "stabile organizzazione" permette di:

- **determinare** la tassazione dei servizi resi e della quota di reddito prodotto in tale territorio;
 - **identificare** il soggetto obbligato al pagamento ed all'adempimento degli obblighi strumentali all'attuazione dell'imposta;
 - **eliminare** i fenomeni di doppia imposizione di una medesima ricchezza;
 - **prevenire** i "conflitti" che possono insorgere tra le norme tributarie dei diversi Paesi.
- (segue)*



E-COMMERCE E FISCALITA' DIRETTA

CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Ai fini della tassazione delle attività di commercio elettronico, occorre stabilire se, e a quali condizioni, la presenza in uno Stato diverso da quello di residenza di un sito *web*, di un *server* o di un *provider* dell'impresa, possa essere considerata una condizione sufficiente per l'esistenza in tale Paese di una stabile organizzazione.

Ipotesi n.1) IL SITO WEB

- **è un bene immateriale** (insieme di *files* memorizzati sul disco fisso di un *server*);
- **non presuppone l'utilizzo di macchinari;**
- **non risulta suscettibile di localizzazione;**
- **permetta attività meramente secondarie** (es. fornitura di informazioni ai clienti);
- **non è mai idoneo** a costituire una stabile organizzazione dell'impresa nei Paesi, diversi da quello di residenza della stessa, in cui il sito viene visualizzato.

E-COMMERCE E FISCALITA' DIRETTA

CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Ipotesi n.2) IL SERVER

- **è un bene materiale** (un computer che fornisce un servizio ad altri computer in rete);
 - **se** è nella esclusiva o prevalente disponibilità dell'impresa non residente (non nel caso di contratto di *web hosting*);
 - **se** è posizionato in un determinato luogo e per un periodo di tempo sufficientemente lungo;
 - **se** permette di eseguire una o più fasi essenziali del ciclo commerciale.
- **è idoneo** a configurare una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato nel quale l'impresa che se ne avvale non è residente.



E-COMMERCE E FISCALITA' DIRETTA

CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Ipotesi n.3) L'ISP (*Internet service provider*)

- è la struttura commerciale o l'organizzazione che fornisce alle imprese (*content provider*) i servizi inerenti Internet (es., accesso ad *internet*, posta elettronica, memorizzazione in rete del proprio sito *web*);
- tale attività è svolta tramite un *server* che può essere di proprietà dello stesso fornitore oppure dell'impresa;
- le attrezzature non sono nella disponibilità del fornitore, il quale è totalmente indipendente rispetto alle imprese ospitate sul *server* ed è privo del potere di concludere contratti a nome delle stesse.
- **non è mai idoneo** a configurare una stabile organizzazione personale delle imprese ospitate sul *server*.



IVA ED E-COMMERCE DIRETTO

QUALIFICAZIONE OGGETTIVA DELLE OPERAZIONI

Cessioni di beni o prestazioni di servizi ?

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni *on line*, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di beni virtuali, rappresentano **sempre prestazioni di servizi.**

(Comunicazione COM (98) 374 della Commissione Europea; Direttiva n.2002/38/CE; Direttiva 2006/112/CE, RM n.274/E del 2008).



IVA ED E-COMMERCE DIRETTO

QUALIFICAZIONE OGGETTIVA DELLE OPERAZIONI

"Servizi prestati tramite mezzi elettronici"

art.7 Regolamento UE n.282/2011

Si tratta di quei servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata (quindi, con un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione).

Rientrano in tale definizione (a titolo esemplificativo):

- la fornitura di prodotti digitali (compresi i *software*);
- i servizi *web* (es., la creazione di siti internet);
- l'accesso, a pagamento, alle aste *on line*;
- le prestazioni di insegnamento a distanza automatizzato e le classi virtuali.



IVA ED E-COMMERCE DIRETTO

Servizi esclusi dall'e-commerce:

- servizi di radiodiffusione, televisione e telecomunicazione;
- vendita di beni il cui ordine avviene elettronicamente;
- CD, DVD e simili; materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- servizi di professionisti (avvocati e consulenti finanziari) che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; corsi di formazione per corrispondenza;
- servizi di riparazione materiale *off line* delle apparecchiature informatiche;
- servizi di conservazione dei dati *off line ed help-desk* telefonico;
- servizi pubblicitari (es., su giornali, manifesti e in tv);
- servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- servizi di videofonia e telefonici forniti attraverso Internet, nonché accesso a Internet e al *World Wide Web (*)*;
- prenotazione in linea di biglietti d'ingresso a manifestazioni culturali, artistiche sportive e scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini, nonché di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini (**).

(*) *ipotesi soppresse dal Reg. n. 1042/2013, con effetto dall'1 gennaio 2015;*

(**) *ipotesi introdotte dal Reg. n. 1042/2013, con effetto dall'1 gennaio 2015.*



IVA ED E-COMMERCE DIRETTO

TERRITORIALITA' IVA DEI SERVIZI ELETTRONICI: INDENTIFICAZIONE DEL LUOGO DI IMPOSIZIONE

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva n.2002/38/CE, ai servizi elettronici si applicava il criterio generale di territorialità collegato al **domicilio o alla residenza del prestatore**.

Tale criterio, tuttavia, **non garantiva la neutralità fiscale** dell'IVA: le operazioni rese da soggetti domiciliati o residenti all'estero, privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sfuggivano all'imposizione, mentre i servizi prestati mediante mezzi elettronici da operatori ivi domiciliati o residenti erano sempre e comunque assoggettati all'imposta, anche se effettuati nei confronti di consumatori extracomunitari.



IVA ED E-COMMERCE DIRETTO

CRITERIO DI TERRITORIALITA' COLLEGATO AL LUOGO DEL DESTINATARIO FINALE DEL SERVIZIO

In deroga a tale criterio generale, la **Direttiva n.2002/38/CE**, ha introdotto il diverso criterio di territorialità collegato al **luogo del destinatario finale del servizio**, ossia il Paese in cui questi abbia fissato la sede della propria attività economica, un centro stabile di attività o, in mancanza, il domicilio o la residenza.

Questo principio ha trovato attuazione anche nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 273/2003 che ha apportato alcune modifiche all'**art.7, comma 4, del D.P.R. 633/72**.



I SERVIZI ELETTRONICI INTRACOMUNITARI

CRITERIO DI TERRITORIALITA' COLLEGATO AL DOMICILIO O ALLA RESIDENZA DEL PRESTATORE

Il **criterio generale di territorialità collegato al domicilio o alla residenza del prestatore** continua, invece, ad applicarsi per i servizi elettronici "intracomunitari", che siano resi da un soggetto passivo nei confronti di committenti, non soggetti passivi, residenti in un diverso Stato membro,

PROFILI DI CRITICITA' -> Distorsione alla concorrenza delle imprese.

I soggetti che prestano servizi tramite mezzi elettronici possono facilmente spostare la sede della propria attività nello Stato membro in cui l'aliquota IVA risulta più conveniente. Nel caso di commercio elettronico "diretto" tale spostamento risulta agevolato sia dalla dematerializzazione dei beni scambiati sia dall'utilizzo di tecnologie idonee di per sé a costituire una stabile organizzazione dell'impresa. Infatti, è sufficiente che un soggetto installi un *server* nello Stato membro in cui è vigente l'aliquota IVA più bassa, per costituire in tale territorio una stabile organizzazione e applicare ai servizi resi ai consumatori degli altri stati membri l'aliquota più vantaggiosa del primo Paese.



CASI PRATICI E SOLUZIONI OPERATIVE

Le prestazioni di servizio B2B

Territorialità IVA: rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art. 7-ter, c.1, lett. a) del decreto istitutivo dell'IVA: sono quindi **tassate nel luogo di stabilimento del committente** a prescindere dalla residenza del prestatore e dal luogo in cui la prestazione viene eseguita.

IPOTESI N. 1: se una società italiana fornisce ad un'altra impresa italiana un pacchetto *software*, scaricato da *Internet*, quale sarà l'obbligo fiscale dell'azienda fornitrice?

Trattamento e obblighi fiscali: le prestazioni **tra soggetti passivi nazionali** sono sempre soggette a imposta. Pertanto, il prestatore dovrà emettere fattura assoggettata a IVA.



CASI PRATICI E SOLUZIONI OPERATIVE

Le prestazioni di servizio B2B

IPOTESI N. 2:

Se è invece una società francese a fornire ad un'impresa italiana un pacchetto *software*, scaricato da *Internet*, quali saranno gli obblighi a carico dell'operatore italiano?

Trattamento e obblighi fiscali:

in questo caso l'operazione è assoggettata ad imposta con **autofattura** ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, l'impresa italiana dovrà prima integrare la fattura ricevuta dal prestatore con l'indicazione dell'imponibile e dell'aliquota IVA e annotarla nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti. Successivamente dovrà anche presentare il relativo **mod. INTRASTAT** (mod. INTRA 2-*quater*).



CASI PRATICI E SOLUZIONI OPERATIVE

Le prestazioni di servizio B2B

IPOTESI N. 3:

Se una società italiana viene incaricata di realizzare un sito *web* rispettivamente per conto di un'impresa tedesca e di una impresa svizzera, quali saranno gli adempimenti fiscali che l'operatore italiano dovrà ottemperare?

Trattamento e obblighi fiscali:

in entrambi i casi si tratta di un'**operazione fuori campo IVA**. L'operatore nazionale quindi emetterà fattura ai sensi dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972. Inoltre nei confronti dell'impresa tedesca, in quanto soggetto UE, l'operatore italiano dovrà presentare anche il **modello INTRASTAT** (mod. INTRA 1-*quater*). Viceversa, nei confronti della società svizzera, in quanto soggetto passivo extra UE) non sarà necessaria la presentazione del mod. INTRASTAT.



CASI PRATICI E SOLUZIONI OPERATIVE

Le prestazioni di servizio B2C

Territorialità IVA: rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7-ter, c.1, lett. a) del decreto istitutivo dell'IVA: le prestazioni di servizi si considerano effettuate **nel territorio dello stato quando sono rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio a committenti non soggetti passivi.**

IPOTESI N. 1: se una società italiana vende una banca dati, scaricata da *Internet*, ad un privato cittadino UE, quali saranno gli obblighi fiscali da adempiere?

Trattamento e obblighi fiscali: in questo caso è applicabile la regola generale ex art. 7-ter, c. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, in base alla quale rileva il **luogo di stabilimento del prestatore** e, quindi, la prestazione va quindi assoggettata **a IVA in Italia**. Concretamente, l'operatore nazionale emetterà fattura assoggettata a IVA e non sarà tenuto alla presentazione del **mod. INTRASTAT**.



CASI PRATICI E SOLUZIONI OPERATIVE

Le prestazioni di servizio B2C

IPOTESI N. 2: se, invece, una società italiana vende una banca dati, scaricata da *Internet*, ad un privato cittadino *extra UE*, come dovrà comportarsi l'operatore italiano?

Trattamento e obblighi fiscali: L'operazione in oggetto è considerata **fuori campo IVA** ex art. 7-*septies*, c. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'operatore nazionale emetterà fattura fuori campo IVA e, peraltro, non sarà obbligato alla presentazione del mod. INTRASTAT.



IL REGIME SPECIALE

ex art. 74-quinquies D.P.R. 633/72

PER I SERVIZI RESI DA OPERATORI EXTRACOMUNITARI

Semplificazione degli adempimenti degli obblighi fiscali *“...agli operatori che forniscono servizi tramite mezzi elettronici, che non sono stabiliti nella Comunità e non devono esservi altrimenti identificati ai fini fiscali...”*.

REQUISITI DI APPLICAZIONE:

- l'operazione deve rientrare tra i **“servizi resi tramite mezzi elettronici”** (requisito oggettivo);
- tali operazioni devono essere poste in via esclusiva **da “un soggetto passivo non stabilito”**, ossia *“soggetto ... che non ha fissato la sede della propria attività economica né ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità né è tenuto altrimenti a identificarsi ai fini fiscali ai sensi dell’art.22”* (requisito soggettivo).



IL REGIME SPECIALE

ex art. 74-quinquies D.P.R. 633/72

DISCIPLINA E OBBLIGHI FISCALI

Il prestatore extracomunitario ammesso al regime deve:

- a. scegliere** uno "Stato membro di identificazione" all'interno dell'Unione Europea;
- b. presentare**, per via telematica, apposita dichiarazione di identificazione;
- c. ricevere** il numero di identificazione attribuito dall'Amministrazione finanziaria;
- d. notificare** allo stato prescelto la data di inizio della propria attività;
- e. assoggettare** ogni tassazione posta in essere nell'Unione all'aliquota vigente nello Stato membro di residenza del **consumatore**;
- f. versare** l'imposta nello "Stato membro di identificazione" del **prestatore**, che poi provvede a restituire quanto ricevuto al Paese di residenza del committente secondo un meccanismo di "compensazione".



IL REGIME SPECIALE

ex art. 74-quinquies D.P.R. 633/72

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE

- **Per le persone fisiche:** il cognome, il nome e l'eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è esercitata;
- **per i soggetti diversi dalle persone fisiche:** la denominazione, la ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata;
- **l'ufficio** dell'Amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché il **numero** di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il **codice** identificativo fiscale attribuito dal medesimo Paese;
- il tipo e l'oggetto dell'**attività** esercitata nello Stato estero di stabilimento;
- **l'impegno** ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'Amministrazione richiedente;
- ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.



IL REGIME SPECIALE

ex art. 74-quinquies D.P.R. 633/72

A decorrere dal **1° gennaio 2010**, il soggetto non residente era **obbligato** a nominare il rappresentante fiscale se effettuava in Italia operazioni fiscalmente rilevanti nei confronti dei sotto indicati clienti (ex artt. 7 e ss., Decreto IVA):

- privati consumatori;
- soggetti passivi d'imposta, non dotati di partita IVA.

Dall'1.1.2013 la procedura di integrazione e registrazione è stata **generalizzata**, essendo prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi italiani



RIEPILOGO: E-COMMERCE E DISCIPLINA IVA

PRESTATORE	COMMITTENTE	REGIME IVA	OBBLIGHI CONTABILI
ITALIANO Soggetto passivo IVA	Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese dell'UE diverso dall'Italia	IVA del Paese dell'UE dove è stabilito il committente	<i>Reverse Change</i> da parte del committente UE
	Soggetto passivo IVA stabilito in un Paese extra UE	IVA del Paese extra UE	Autofattura da parte del sogg. extra UE (se vi è tale previsione normativa nel Paese extra UE)
	Privato dell'UE	IVA in Italia	Fattura del prestatore
	Privato extra UE	IVA del Paese extra UE	Verifica nel Paese extra UE degli adempimenti fiscali
Soggetto passivo IVA Stabilito in altro Paese dell'UE diverso dall'Italia	Italiano soggetto passivo IVA	IVA in Italia	<i>Reverse change</i> da parte del committente italiano
	Italiano privato	IVA nel Paese UE dove è stabilito il prestatore	Fattura del prestatore
Soggetto passivo IVA Stabilito in un Paese extra UE	Italiano privato	IVA in Italia	Fattura con IVA in Italia previa identificazione diretta (se possibile) o rappresentante fiscale del soggetto extra UE
	Italiano soggetto passivo IVA	IVA in Italia	Autofattura da parte del soggetto italiano



DISCIPLINA IVA E COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Le transazioni telematiche cd. indirette vengono assimilate alle **“vendite a distanza” di beni materiali**, poiché si concludono sempre con la consegna fisica del bene acquistato *on line*.

Il **luogo** di effettuazione delle vendite a distanza, rilevante ai fini dell'imponibilità delle stesse, varia a seconda dei soggetti coinvolti, del luogo di provenienza e destinazione dei beni ceduti.

Trattandosi di normali cessioni di beni, tali operazioni **non soggette all'obbligo di fattura (se non richiesta dal cliente), ne all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.**

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nell'apposito registro (previsto dall'art. **24 del D.P.R. n. 663/1972**).



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le operazione B2B Intracomunitarie

Se una vendita è conclusa on line **tra soggetti passivi residenti in diversi Stati membri**, con spedizione del bene dal paese del fornitore a quello dell'acquirente, a quale trattamento fiscale sarà sottoposta l'operazione?

Trattamento e obblighi fiscali: quando l'acquirente è un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Paese UE, l'operazione segue la medesima disciplina prevista per le **cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, D.L. 331/1993**.

Ai fini della non imponibilità IVA però sono necessari: l'onerosità dell'operazione, il trasferimento della proprietà del bene e trasferimento fisico del bene da uno Stato UE ad un altro.

Occorrerà emettere fattura non imponibile IVA e presentare il **mod. INTRA 1-bis** (cessione di beni). Spetterà all'acquirente l'adempimento degli obblighi formali e sostanziali previsti dalla disciplina degli acquisti intracomunitari secondo il meccanismo del cd. "**reverse charge**", con l'applicazione dell'aliquota IVA vigente nel paese di destinazione del bene.



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le operazioni B2C Intracomunitarie

Se una vendita viene effettuata *on line* da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un **consumatore finale, non soggetto passivo d'imposta, residente in un altro Stato membro**, con spedizione del bene dal paese del fornitore a quello dell'acquirente, quale trattamento fiscale sarà applicato?

Trattamento e obblighi fiscali: l'operazione può essere assoggettata ad imposta nel Paese del consumatore finale o in quella del fornitore.

A) L'operazione è territorialmente rilevante nel **Paese del cessionario**, e pertanto, sarebbe necessario nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente nel Paese di destinazione del bene per assolvere l'imposta con le regole ivi vigenti. In tale ipotesi occorre anche presentare l'elenco **INTRA 1-bis**, ai fini fiscali e statistici, con riferimento al mese di emissione della fattura (coincidente con quello di invio all'estero dei beni).

(segue)



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le operazione B2C Intracomunitarie

B) in alternativa, tuttavia, è possibile osservare la particolare disciplina dettata dall'art. 41, c. 1, lett. b), D.L. 331/1993, in base alla quale le operazioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono **imponibili nel Paese di partenza** (salvo specifica opzione per l'applicazione dell'Iva del Paese di destinazione) se:

- ✓ i beni sono spediti o trasportati dal cedente (o per suo conto) nel territorio di un altro Paese UE;
- ✓ i cessionari non sono soggetti passivi IVA;
- ✓ le vendite effettuate in ciascuno Stato membro non abbiano superato, nell'anno precedente o nell'anno in corso, la soglia di € 100.000 o il minor ammontare previsto in ogni Stato dall'art. 34, Direttiva n. 2006/112/CE.

(segue)



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le operazione B2C Intracomunitarie

C) Anche quando non si superano i suddetti limiti quantitativi, è comunque possibile **optare** per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro di destinazione dei beni (l'opzione ha effetto fino alla revoca e, in ogni caso, per almeno 3 anni).

NOTA BENE:

L'Italia ha adottato una soglia più bassa (€ **35.000** euro) ai fini della detassazione delle operazioni «in entrata», e una soglia più elevata (€ 100.000 euro) ai fini della detassazione delle operazioni «in uscita».



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le Importazioni B2B o B2C

Se i beni acquistati on line provengono **da un Paese non appartenente all'Unione Europea** e sono stati immessi in libera pratica all'interno del territorio nazionale, come può essere fiscalmente configurata l'operazione?

Trattamento e obblighi fiscali: si tratta di una importazione (art. 67 del D.P.R. 633/72).

Pertanto, l'operazione è soggetta ad IVA, indipendentemente dalla qualifica dell'acquirente, sia esso un soggetto passivo o un consumatore finale.

Il pagamento dell'IVA va assolto in dogana congiuntamente al pagamento dei **dazi doganali** eventualmente previsti per l'immissione in libera pratica del bene importato.

(segue)



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le importazioni B2B o B2C

NOTA BENE:

In deroga all'art. 7-bis, co. 2, D.P.R. 633/72, l'art. 40, co. 3, del D. L. n. 331/93 stabilisce che il luogo delle cessioni di beni oggetto di vendite a distanza provenienti da altri stati membri è situato **in Italia** anziché nel paese Ue di partenza, ossia **nel luogo di destinazione** anziché in quello di origine.

Tale disciplina però, ai sensi del successivo comma 4, **non si applica:**

- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, nonché alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare, nel territorio nazionale, a cura o per conto del fornitore comunitario;
- alle cessioni di bei, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello stato fino a concorrenza dell'importo di 35 mila euro nel corso dell'anno solare, e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente, a meno che il cedente comunitario non abbia comunque optato per l'applicazione dell'IVA in Italia.



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le Esportazioni B2B o B2C

Se i beni vengono invece venduti on line ad un **operatore estero extra comunitario** (soggetto passivo o consumatore finale), come deve essere fiscalmente trattata l'operazione?

Trattamento e obblighi fiscali: a tali cessioni di beni si applica la disciplina delle cessioni all'esportazione con emissione di una fattura non imponibile IVA ex art. 8, DPR 633/1972.

Per fruire della non imponibilità dell'operazione è necessario comprovare l'uscita dei beni dal territorio della Comunità (con il messaggio di uscita registrato nella banca dati AIDA).

Per i beni inviati con il servizio postale all'interno di pacchi è necessario osservare le disposizioni recate dal DM 22.1.1977 (presentazione di apposita dichiarazione doganale recante la specifica dei beni ceduti).

(segue)



CASISTICA E SOLUZIONI OPERATIVE

Le Esportazioni B2B o B2C

Inoltre, nel caso in cui il cliente sia un operatore economico con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cc.dd. **Paesi "Black list"**) e l'operazione sia di importo superiore a **500 euro**, il cedente avrà l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate la relativa comunicazione.

NOTA BENE:

Secondo lo schema del D. Lgs. di semplificazione fiscale stilato lo scorso 20 giugno 2014, che ha ottenuto il via libera preliminare del Consiglio dei ministri, **la comunicazione delle operazioni Black List** non sarà più trimestrale o mensile, ma diventerà **annuale**, e la soglia di esonero dall'obbligo, attualmente di 500 euro per operazione, passerà a **10 mila euro** (importo riferito all'ammontare complessivo annuo rispetto a ciascun cliente e fornitore, da verificare separatamente per le operazioni attive e passive).



FATTURAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO "INDIRETTO"

L'assimilazione delle vendite a quelle per corrispondenza comporta:

- **l'esonero dall'obbligo di fatturazione**, salvo che essa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione (art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/72);
- **l'esonero dall'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale** (in virtù dell'esonero di cui all'art. 2, lett. oo), D.P.R. n. 696/96).

Tuttavia sussistono i seguenti **obblighi contabili**:

- i corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'IVA, devono essere, tuttavia, **annotati nel registro** di cui al citato art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 **entro il giorno non festivo successivo** a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione;
- in sede di liquidazione periodica, si deve **provvedere allo scorporo dell'IVA con il metodo matematico**, e non più "percentuale (in virtù del modificato art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, a seguito del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011).



FATTURAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO "DIRETTO"

I corrispettivi conseguiti nell'ambito del c.d. "commercio elettronico diretto" devono **obbligatoriamente** essere fatturati, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72 (ris. A.E. n. 274 del 3.7.2008,), anche se i corrispettivi sono incassati da intermediari finanziari (es. pagamento con carta di credito).

L'obbligo di fatturazione dei c.d. "servizi di e-commerce" territorialmente rilevanti ai fini IVA **in Italia** opera **avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo** (ris. A.E. n. 5-03615 del 24.9.2014).

Tali operazioni non sono riconducibili ad alcuna ipotesi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 22 del D.P.R. 633/72, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura.

Alle prestazioni di servizi e-commerce **si applica sempre l'aliquota ordinaria** (attualmente pari al 22%) (ris. A.E. n. 23 (§ 6) del 24.7.2014 in tema di prodotti elettronici editoriali).



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Art. 21 del D.P.R. 633/1972

“Per **fattura elettronica** si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”.

La sua adozione è, tuttavia, subordinata all'**accettazione** da parte del destinatario, anche mediante comportamenti concludenti (es., contabilizzazione o pagamento della fattura).

REQUISITI:

- **autenticità dell'origine:** prova dell'identità dell'emittente e inequivoca riferibilità della fattura allo stesso;
- **integrità del contenuto:** immutabile e inalterabile fino al termine del periodo di conservazione;
- **leggibilità nel tempo:** a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato.

Tali requisiti possono ora essere soddisfatti con modalità lasciate alla **libera scelta del contribuente** (Circ. A.E. 12/E del 3.6.2013).



FATTURAZIONE ELETTRONICA

MOMENTO DI EMISSIONE

La fattura elettronica si considera emessa quando viene **“messa a disposizione del cessionario o committente”** (es. sul sito o sul portale elettronico dell'emittente, ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto), ossia quando al destinatario venga inviato una *e-mail* contenente un protocollo di comunicazione e un *link* di collegamento al *server* dal quale possa effettuare, in qualsiasi momento, il *download* della fattura, ossia scaricare il documento elettronico (**Circolare 45/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate**).



LE NOVITA' FISCALI

E-COMMERCE DIRETTO: Cosa cambia dal 1° Gennaio 2015 ?

Per effetto delle modifiche operate agli articoli 58 e 59-bis della direttiva 2006/112/UE, **cambiano i criteri di territorialità** applicabili ai servizi di e-commerce erogati nei confronti di privati consumatori comunitari.

In deroga alla regola generale ex articolo 7-ter, oggi applicata, le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un consumatore finale comunitario si considereranno effettuate **nel luogo in cui il fruitore del servizio** è stabilito, ha il suo domicilio oppure la sua residenza abituale.

In definitiva, dal prossimo anno **i consumatori finali comunitari pagheranno l'Iva nel proprio Paese**, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il prestatore, con notevole riduzione di tempi e oneri.

Ad essere coinvolte da questa importante modifica sono molte transazioni commerciali che avvengono via **Web** tra cui cessioni di software, di musica e di app.



LE NOVITA' FISCALI

MOSS: Mini One Stop Shopping

Già a partire **dal 1° ottobre 2014** gli operatori commerciali potranno registrarsi sul MOSS, il nuovo portale web per l'IVA del commercio elettronico, che consentirà alle aziende di dichiarare e versare l'IVA dovuta sui servizi elettronici (nonché su quelli di telecomunicazione e teleradiodiffusione) prestati a privati consumatori nell'area comunitaria.

Entro il giorno 20 del mese successiva alla scadenza, (anche in assenza di operazioni), il soggetto passivo presenterà allo Stato membro di identificazione una **dichiarazione trimestrale**, recante l'ammontare imponibile dei servizi resi nel periodo di riferimento per ciascun paese e l'ammontare della relativa imposta.

Di fatto, dopo aver trasmesso telematicamente al Moss le dichiarazioni IVA trimestrali e, nello stesso termine, effettuato il versamento dell'imposta complessivamente risultante dalla dichiarazione, sarà compito dello Stato membro **ripartire l'imposta** tra i vari Paesi di consumo, accreditando loro gli importi di rispettiva competenza.

WEB TAX

Il D.L. 6.3.2014 n. 16 ha **abrogato** la disciplina relativa all'acquisto di servizi di pubblicità on line (c.d. "Web Tax"), introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 e la cui decorrenza era stata rinviata all'1.7.2014.

Resta invece ferma la disciplina sul **pagamento** dell'acquisto dei servizi di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014. Essa prevede l'obbligo di utilizzo:

- del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario
- ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.



LE NOVITA' FISCALI

CONTI CORRENTI ON-LINE NEL QUADRO RW

Legge n.97/2013: ha eliminato la soglia di 10 mila euro al di sopra della quale vige l'obbligo dichiarativo sul quadro RW di Unico. Perciò tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero devono essere sempre dichiarate.

Circolare n.38/E del 2013: ha chiarito che rientrano nell'obbligo di monitoraggio sia i depositi, sia i conti correnti bancari, sia gli "altri rapporti finanziari" stipulati al di fuori del territorio dello Stato.

Effetti sull'E-Commerce → Quando la transazione viene eseguita dall'utente tramite conti virtuali come PayPal verso un soggetto estero (es., il Lussemburgo), in dichiarazione dei redditi scatterebbe l'obbligo di indicare la consistenza del conto nel quadro RW, a prescindere dall'importo.



LE NOVITA' FISCALI

RITENUTA DEL 20% SULL' E-COMMERCE

Art.4 del D.L. n.167/1990, mod. dall'art.9 Legge 97/2013

La ritenuta all'ingresso del 20% si applica qualora i flussi in ingresso siano frutto di investimenti e/o attività finanziarie estere, che concorrono a formare reddito complessivo del contribuente. Per evitarlo, il contribuente deve informare la banca che il pagamento non è riconducibile a redditi di capitale o a redditi diversi ex articolo 67 del TUIR.

Effetti sull'E-Commerce → Sia nel caso di vendite *on line* sia nelle ipotesi di rimesse inviate ai propri familiari da chi lavora all'estero, per non vedersi applicato il suddetto prelievo, i contribuenti saranno costretti ad autocertificare all'intermediario che il pagamento in arrivo non è un reddito finanziario.

In difetto, il rischio è quello di vedere falcidiate somme in entrata sulle quali, invece, la ritenuta non dovrebbe incidere.

Caso particolare LE SCOMMESSE ON-LINE

Sebbene i siti che operano in Italia e in possesso della licenza abbiano un dominio *.it*, è possibile che il conto su cui poggiano i trasferimenti di denaro faccia capo a banche estere, anche solo all'interno dell'UE. Se la società:

- sconta a monte l'imposta sostitutiva, l'importo non dovrà essere caricato della trattenuta del 20%;
- non assolve la ritenuta, il giocatore potrebbe ricevere sul suo conto l'importo decurtato del 20%.

Soluzione: presentare, in ogni caso, alla propria banca un'autocertificazione nella quale si indichi la natura dell'importo come provento da vincita.

Considerati gli effetti paradossali che le disposizioni intervenute rischiano di avere per i contribuenti attivi sul Web, **la Commissione europea** si prepara ad esaminare la nuova normativa italiana.



Avv. Prof. Stefano Loconte

stefano.loconte@studioloconte.it

Loconte & Partners

Studio Legale e Tributario

www.loconteandpartners.it

MILANO

V. M. Pagano, 61 - 20145
35100

Tel: +39 0245476250

Fax: +39 0245476251

milano@studioloconte.it

BARI

C.so della Carboneria, 15 - 70123

Tel: +39 0805722880

Fax: +39 0805759312

bari@studioloconte.it

ROMA

V. G. Martini, 14 - 00198

Tel: +39 068419536

Fax: +39 068419688

roma@studioloconte.it

PADOVA

Galleria Porte Contarine, 4 -

Tel: +39 0490975574

Fax: +39 0495912325

padova@studioloconte.it